

## Sulla singolarità sinodale e non democratica delle elezioni nel diritto canonico

### *Appunti per una riflessione giuridico-teologica*

Le elezioni nella Chiesa utilizzano un procedimento che qualifica gli ordinamenti democratici moderni ma non sono strumenti che introducono la democrazia moderna negli istituti canonici: sono elezioni comunque singolari, non procedure democratiche ma espressioni di sinodalità ecclesiale.

Il Codice di diritto canonico, nelle norme generali, stabilisce per le elezioni regole di trasparenza e di efficacia, lasciando poi al diritto particolare o speciale di determinare modalità concrete, situazione per situazione, che rispettino il carattere sinodale della Chiesa.

Prendiamo il caso dell'elezione di un vescovo da parte del Sinodo dei vescovi nelle Chiese cattoliche orientali: la votazione è libera, tutti gli aventi diritto sono messi nella condizione di prendervi parte, si richiede una maggioranza qualificata, così come nelle elezioni democratiche; e tuttavia chi viene eletto deve aver avuto in precedenza l'assenso del Romano Pontefice, altrimenti l'esito è inefficace. La sinodalità realizza una partecipazione che però è reale solo nella comunione con il capo, diversamente da quanto avviene nella democrazia moderna dove il capo non può condizionare i processi elettivi.

In modo analogo dobbiamo intendere le procedure elettive canoniche che non prevedono la divulgazione dettagliata dello scrutinio, ma soltanto la comunicazione del nome dell'eletto. Il caso più noto è quello dell'elezione del Romano Pontefice, nel Conclave, dove la costituzione apostolica che la regola stabilisce come soltanto il nome del papa eletto venga comunicato, se egli ha accettato, mentre tutti gli altri elementi dello scrutinio, il numero di voti ricevuti, dall'eletto e dagli altri votati, e persino l'eventuale rinuncia di un eletto, sono segreti, con tanto di distruzione delle schede elettorali e obbligo di silenzio, sotto minaccia di gravi pene a giudizio del futuro Pontefice. Non si tratta di un difetto di trasparenza, che invece è tutelata da norme precise, prima di tutto dal fatto che lo scrutinio viene svolto sotto gli occhi dell'intero corpo elettorale, ma di una scelta teologica che vuole riconoscere nella procedura umana dell'elezione il discernimento sinodale della voce di Dio e non la lotta democratica di partiti terreni, come invece si è portati ad intendere quando c'è una classifica dettagliata di votati, ciascuno con il suo gruzzolo di voti.

Così anche dobbiamo interpretare il Regolamento per l'elezione dei membri del Consiglio presbiterale, determinato dal diritto particolare di ogni Diocesi, per noi dal Decreto promulgato dal vescovo Piero il 15 ottobre 2022. Almeno metà dei membri del Consiglio devono essere elettivi, secondo il voto dell'intero presbiterio: dopo che gli eletti hanno accettato, il loro nome viene reso pubblico, ma non è necessario, anzi è ecclesiologicamente inopportuno, rendere noti altri elementi come il nome di chi non ha accettato o il numero di voti ricevuti da ciascuno degli eletti e dei non eletti. La trasparenza è garantita dalle modalità di scrutinio, nel nostro caso effettuato dai due membri più giovani del presbiterio con l'assistenza di un presbitero notaio canonista e la certificazione finale del Cancelliere vescovile, i quali sono tenuti al silenzio su quanto avvenuto non per alimentare chissà quali dietrologie ma per non dare spazio a faziosità o personalismi inopportuni. I dodici presbiteri eletti sono in modo trasparente ed inequivocabile quelli più votati dal presbiterio, in ciascun fascia di età: ma la loro elezione è frutto di un processo sinodale, secondo le norme date dal vescovo, e non l'esito di una competizione interna, o peggio ancora una misurazione del consenso di ciascuno; allo stesso tempo, chi ha rinunciato non è tenuto a rendere pubblica la sua rinuncia, e tanto più le motivazioni di essa, mentre l'ampiezza del suffragio ricevuto dai singoli presbiteri non viene sovradeterminata, rispetto ad altri fattori personali quali l'esperienza o la competenza, come invece capita nelle elezioni della democrazia moderna.

Ancora una volta il diritto canonico e le sue procedure sono giusti in modo singolare, non perché danno a ciascuno il suo ma in quanto sostengono il discernimento teologico di ciascuno e la dinamica ecclesiologica della sinodalità.